



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO,  
CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2013**

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge delega per la riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366) e, in particolare, il conseguente decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, hanno introdotto nel nostro ordinamento norme che, nell'ambito degli illeciti di società e consorzi, hanno certamente ridimensionato l'area delle condotte di rilevanza penale.

Le attuali fattispecie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente col diritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto a condotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori delle piccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione di tali società.

Innanzitutto, norme introdotte nel 2002 hanno definito il falso in bilancio quale reato di danno, anziché di pericolo e, seppur connotato dall'elemento soggettivo del dolo, è stato configurato quale contravvenzione; sono state, poi, introdotte soglie di punibilità, accanto alla previsione relativa alla procedibilità a querela. Si è provveduto, peraltro, alla riqualificazione dell'elemento soggettivo nel senso della necessità del dolo intenzionale o specifico. Tali modifiche hanno inevitabilmente sacrificato le esigenze di tutela anticipata di interessi patrimoniali dei partecipanti al traffico giuridico, legate a pericoli specifici connessi ad utilizzazioni abusive o distorte di strumenti societari, con tutte le intuibili conseguenze.

Il ripristino della configurazione del falso in bilancio, in tutte le sue accezioni, nella formulazione previgente la novella del

2002, è un atto necessario, ad avviso dei proponenti, che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e quindi l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società. Non solo. L'intervento farebbe venir meno l'impunità su condotte che senza dubbio hanno alimentato, e continuano ad alimentare, il malaffare. Il presente disegno di legge quindi riformula la disciplina complessiva del falso in bilancio tramite la modifica degli articoli 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile. Le disposizioni vigenti prevedono, a seconda che sussista o meno un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società, un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino a due anni). Le modifiche proposte prevedono che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere configurate quali delitto e punibile con la pena della reclusione (fino a cinque anni); la fattispecie viene configurata come reato di pericolo, perseguibile d'ufficio; l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena qualificato.

Il punto centrale della nuova disciplina è peraltro l'eliminazione delle cosiddette «soglie quantitative di punibilità» in base alle quali oggi chi falsifica il bilancio, se non supera per ogni singola operazione falsificata il 10 per cento del valore reale della singola operazione, o non supera importi consistenti

rispetto al valore dell'attività societaria, non è punibile.

I proponenti auspicano quindi che la presente proposta venga esaminata al più presto dal Parlamento e approvata in via

definitiva, in tal modo segnando un fondamentale passo sul piano della tutela dei risparmiatori e della correttezza dei rapporti economici, nonché della lotta all'impunità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma:

1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;

*b)* i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

### Art. 2.

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situa-

zione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.»;

b) al sesto comma, le parole: «e terzo» sono soppresse;

c) il secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono comma sono abrogati;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni nelle società quotate in borsa».

### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate.».

### Art. 4.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;

3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

2-ter. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



